



LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' DI ALLENAMENTO
PER GRUPPI DI SBANDIERATORI E MUSICI

aggiornamento 18/01/2022

1. Disposizioni normative vigenti

Con la pubblicazione del **D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore**, è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall'obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.

Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis del decreto-legge n. 52 del 2021](#) (c. certificazione verde "rafforzata").

In relazione alle recenti disposizioni per l'attività motoria e sportiva, si rimanda al D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 ricordando che:

- lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022;
- l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle **Linee guida per l'organizzazione di eventi e competizioni sportive del 03-03-2022**);
- inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde "rafforzata", di cui [all'art. 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) potranno accedere a:
 1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l'uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
 2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all'aperto che al chiuso;
 3. **attività sportive di squadra e di contatto, anche all'aperto;**
 4. l'uso di spogliatoi e docce.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Inoltre, per l'uso di spogliatoi e docce esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

2. Prescrizioni estese all'attività di "sbandieratore"

Potendo considerare, di fatto, gli sbandieratori al pari di altri sport di contatto (pallavolo, basket, ecc.) si osserva che, a partire dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, è previsto l'accesso ai luoghi, sia al chiuso che all'aperto, adibiti dalle varie associazioni o gruppi di sbandieratori e musicisti per le pratiche di allenamento solo ai possessori di certificazione verde rafforzata di cui [all'art. 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#) (Vedi ALLEGATO 3 alle presenti Linee Guida).

Sono escluse dall'obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, per l'uso di spogliatoi e docce è previsto l'esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.

In aggiunta a quanto precedentemente indicato si prescrive l'utilizzo di dispositivi delle vie respiratorie del tipo FFP2 (privi di valvola) nei luoghi, sia al chiuso che all'aperto, adibiti alle pratiche di allenamento, in qualsiasi istante, ad eccezione del momento specifico in cui l'atleta svolge pratiche di allenamento incompatibili con l'attività da espletare o con l'impegno metabolico.

In riferimento alla materia di controllo delle "certificazioni verdi", in base all'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229, il presidente di ogni gruppo di sbandieratori è tenuto a verificare che l'accesso ai luoghi adibiti alle pratiche di allenamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229. Qualora impossibilitato a farlo direttamente, dovrà incaricare un responsabile che lo sostituisca in tale compito.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l'utilizzo dell'app nazionale VerificaC19, da installare su un dispositivo mobile.

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste potrà essere oggetto delle sanzioni individuate dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti.

Qualora il presidente di un qualsivoglia gruppo di sbandieratori venga a conoscenza della frequentazione del sito adibito alle pratiche di allenamento da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce, comunque, di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.

Fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente e del possesso della certificazione verde Covid-19 per le persone che accedono al sito di allenamento, data la situazione epidemiologica in atto a livello nazionale, **si consiglia fortemente di organizzare gli allenamenti prediligendo formazioni ed organici ridotti (limitando l'ingresso alla struttura di allenamento a un solo accompagnatore nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza), al fine di limitare la possibilità di assembramenti.**

Si tenga in conto, inoltre, che l'affollamento massimo previsto da ciascuna associazione all'interno del sito di allenamento deve essere correlato alle caratteristiche del sito, degli impianti presenti e della tipologia di attività da espletare. Un parametro (**generale e non esaustivo**) viene riportato nelle "***linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 10-01-2022***" (agg. al

10-01-2022) dove si indica che “...La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea **all'interno della struttura** deve risultare dalla considerazione di **12 mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle presenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. Si ricorda che le persone all'interno della struttura dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) e rispettare il distanziamento interpersonale previsto (...).”

Il presidente di ogni gruppo dovrà inoltre fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accedere ai siti di allenamento nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti. A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la locandina denominata “Lo sport in sicurezza”, allegata alle presenti linee guida, e rendere disponibile eventuale materiale informativo predisposto dalle competenti Autorità di governo. Dovranno essere incoraggiate tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

Il presidente di ogni gruppo, inoltre, dovrà (personalmente o incaricando un responsabile):


- predisporre e rendere visibile all'entrata del sito di allenamento un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno dei vari ambienti (palestre, spogliatoi, ecc.);
- assicurare il **tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività di allenamento, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili.
Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza **inferiore a 50 persone** in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo del tracciamento con **registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo**, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito di allenamento.

Per quanto concerne i criteri della valutazione del rischio (e l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione, oltre che organizzative e i protocolli da adottare) che ogni singola associazione deve effettuare (in base alla specificità delle attività svolte, dell'organizzazione degli allenamenti, del lay-out del proprio sito di allenamento, della situazione epidemiologica del comune di appartenenza), nonché le ulteriori indicazioni generali per le misure di prevenzione e protezione, organizzazione degli allenamenti, prescrizioni sul distanziamento (e altre prescrizioni in generale), pratiche di igiene, pulizia e sanificazione del sito di allenamento, delle attrezzature ecc. si rimanda a quanto già indicato nelle “**linee guida per lo svolgimento delle attività di allenamento per gruppi di sbandieratori e musicisti**” (agg. del 22-09-2020).

3. CONCLUSIONI


La Federazione Italiana Dei Giochi Antichi e Sports Della Bandiera invita alla puntuale osservanza delle presenti linee guida diramate sulla scorta delle disposizioni del D.L. 31-12-2021, delle altre disposizioni normative sopra richiamate e delle “Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere del 10-01-2022” (agg. al 10-01-2022) declinando, sin d'ora, qualsivoglia responsabilità, quale Ente contraente della polizza assicurativa della quale i medesimi risultano coperti per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per le ipotesi in cui la Compagnia di Assicurazione dovesse eccepire la non operatività della polizza in conseguenza di infortuni e/o danni derivanti da attività esercitate in forme e modalità non consentite.

ALLEGATO 1


 Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport in sicurezza


All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:




ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS




LAVARSI FREQUENTEMENTE LE MANI ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE




OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI DEL SITO SE NON SI STA EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA




MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA DI 1 M IN CASO DI ASSENZA DI ATTIVITÀ FISICA




BERE SEMPRE DA BICCHIERI MONOUSO O DA BOTTIGLIE PERSONALI




STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN UN FAZZOLETTO EVITANDO IL CONTATTO DELLE MANI CON LE SECREZIONI RESPIRATORIE; SE NON SI HA A DISPOSIZIONE UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE NELLA PIEGA INTERNA DEL COMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI CONDIVISI CON ALTRI GLI INDUMENTI INDOSSATI PER L'ATTIVITÀ FISICA, RIPORLI IN ZAINI O BORSE PERSONALI E, UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA, LAVARLI SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI INDUMENTI




MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE MINIMA ADEGUATA ALL'INTENSITÀ DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE NON INFERIORE A 2 MT




GETTARE SUBITO IN APPOSITI CONTENITORI I FAZZOLETTINI DI CARTA O ALTRI MATERIALI USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:




METTERE A DISPOSIZIONE UN "SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI" (ES. FAZZOLETTI MONOUSO, MASCHERINE/RESPIRATORI)




È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI (SMARTPHONE, TABLET, ECC.) E DI ATTREZZI TRA OPERATORI SPORTIVI E PERSONE PRESENTI NEL SITO


In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI PERSONALI (BORRACCHE, ECC.) E L'ATTREZZATURA UTILIZZATA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA




ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE, MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.


sport.governo.it

ALLEGATO 2



Dipartimento
per lo sport

ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE





COSA SI PUÒ FARE IN ZONA BIANCA, GIALLA E ARANCIONE
SENZA CERTIFICAZIONE VERDE, CON LA CERTIFICAZIONE
VERDE BASE E CON LA CERTIFICAZIONE VERDE RAFFORZATA



RICORDIAMO CHE:

- la Certificazione Verde base si
ottiene con tampone, vaccino o
guarigione

- la Certificazione Verde rafforzata si
ottiene con vaccinazione o guarigione

	SENZA CV	CV BASE	CV RAFFORZATO
 ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA ALL'APERTO ANCHE PRESSO AREE ATTREZZATE O PARCHI PUBBLICI	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
 ATTIVITÀ SPORTIVA O MOTORIA IN PALESTRE, PISCINE E CENTRI NATATORI SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
 SPORT DI SQUADRA E DI CONTATTO SIA AL CHIUSO CHE ALL'APERTO	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
 ACCESSI AGLI SPOGLIATOI E ALLE DOCCE (CON ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE PER GLI ACCOMPAGNATORI DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI PER ETÀ O DI DISABILITÀ)	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
	✗	✗	✓

ALLEGATO 3

Art. 9

Certificazioni verdi COVID-19

1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;

e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito

negativo al virus SARS-CoV-2.

3. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera a), ha una validita' di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

4. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

5. La certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

6. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano esclusivamente i dati indicati nell'allegato 1 e possono essere rese disponibili all'interessato anche con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2013.

7. Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.

8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute, come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili in ambito nazionale fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di COVID-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma nazionale - DGC.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati che possono essere riportati nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che

consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta ai sensi dei commi 3, 4 e 5, assicurano la completezza degli elementi indicati nell'allegato 1.

11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.